



Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali

17 SET. 2008

Roma,

**Ferrovie della Calabria s.r.l.**  
in persona del legale rappresentante  
Via Milano, 28  
88100 - CATANZARO

**FAST CONFISAL FERROVIE**  
Segreteria Regionale Calabria  
in persona del legale rappresentante  
Via Pacinotti, 58  
89129 - REGGIO CALABRIA

c.p.c. **Presidente del Senato**  
fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
fax 06/67793543

**Ministro Infrastrutture e Trasporti**  
fax 06/44234159

**FAST-CONFISAL**  
Segreteria Nazionale  
fax 06/47307556

**Prefetto di Catanzaro**  
fax 0961/889666-702030

**Prefetto di Cosenza**  
fax 0984/8980666

**Prefetto di Reggio Calabria**  
fax 0965/411345

**RACCOMANDATA A/R**

Pos. n. 30944

Prot. n. 1761/RU/VC39

*Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2008, su proposta del Commissario delegato per il settore, Dr. Francesco Tufarelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

## LA COMMISSIONE

con riguardo allo sciopero di 4 ore proclamato in data 6 giugno 2008 dalla Segreteria Regionale della Fast Confasal Ferrovie della Calabria per il giorno 17 giugno 2008, riguardante il personale di tutti i profili professionali dipendente dalla azienda Ferrovie della Calabria s.r.l. (atto pervenuto a questa Commissione in data 6 giugno 2008);

### PREMESSO

- che, con nota del 14 maggio 2008, prot. n. 66/SR/RC, la Segreteria Regionale della Fast Confasal Ferrovie della Calabria richiedeva alla Direzione dell'azienda Ferrovie della Calabria s.r.l. un incontro per la soluzione di alcune problematiche interessanti i dipendenti della Società;
- che, con nota del 19 maggio 2008, prot. n. PRS/4606, le Ferrovie della Calabria s.r.l. sostenevano di non essere "nelle condizioni di riconoscere, fra le proprie" sigle sindacali la Fast Confasal "in quanto la stessa non risulta firmataria di Accordi Nazionali e/o Aziendali nell'ambito della contrattazione collettiva del Settore Autoferrotranviari alla quale la scrivente appartiene";
- che, con nota del 20 maggio 2007, prot. n. 68/SR/RC, la Segreteria Regionale della Fast Confasal Ferrovie della Calabria sollecitava un incontro con l'azienda ribadendo le richieste già espresse con la nota del 14 maggio 2008;
- che, con nota del 27 maggio 2008, prot. n. 80/SR, la Segreteria Regionale della Fast Confasal Ferrovie della Calabria, alla luce del rifiuto espresso dalle Ferrovie della Calabria s.r.l. in ordine alle richieste di esperimento delle procedure di raffreddamento, chiedeva ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria di esperire il tentativo di conciliazione;
- che, con nota del 6 giugno 2008, prot. n. 87/SR, la Segreteria Regionale della Fast Confasal Ferrovie della Calabria proclamava una prima azione di sciopero della durata di 4 ore riguardante il personale dipendente dalle Ferrovie della Calabria s.r.l. da effettuarsi nella giornata del 17 giugno 2008, rinnovando, comunque, la propria disponibilità ad un incontro con la Società;
- che, con nota del 13 giugno 2008, prot. n. 1220/RU, la Commissione di garanzia ricordava alle Ferrovie della Calabria s.r.l. che "ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero è obbligatorio per entrambe le parti", sottolineando, inoltre, che "ai fini dell'obbligo in oggetto non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della O.S. richiedente l'espletamento delle procedure";
- che, con nota del 13 giugno 2008, prot. n. PRS/5417, le Ferrovie della Calabria s.r.l. ribadivano quanto già espresso con la nota del 19 maggio 2008, prot. n. PRS/4606, in merito alla "difficoltà a ricomprendere fra le Sigle Sindacali presenti in Azienda anche quest'ultima, in quanto non firmataria di accordi nazionali e/o aziendali nell'ambito del settore di appartenenza della società", e dichiaravano, pertanto, illegittimo lo sciopero del 17 giugno 2008;

- che, con nota del 17 giugno 2008, prot. n. 887/8/SN, la Segreteria Nazionale dell'O.S. FAST CONFSAL rappresentava agli organi di governo *"lo stato di degrado in tema di relazioni industriali all'interno della Società"*;
- che, con nota del 20 giugno 2008, prot. n. 1278/RU, la Commissione ribadiva alle Ferrovie della Calabria s.r.l. quanto già precisato con la nota del 13 giugno 2008, prot. n. 1220/RU, in ordine alla obbligatorietà dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;
- che, con nota del 23 giugno 2008, prot. n. 890/0/SN, la Segreteria Nazionale dell'O.S. FAST CONFSAL chiedeva alla Commissione di valutare il comportamento posto in essere dalle Ferrovie della Calabria s.r.l., anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Commissione stessa;
- che, con nota del 27 giugno 2008, prot. n. 1331/RU, la Commissione, rilevando il permanere del rifiuto da parte delle Ferrovie della Calabria s.r.l. di convocare le parti per esperire il tentativo preventivo di raffreddamento, chiedeva notizie alla azienda avvertendo la stessa che, in mancanza dell'esperimento di dette procedure, in conformità con quanto deliberato in precedenza in analoghe circostanze, avrebbe aperto un procedimento di valutazione del comportamento ai sensi dell'art. 4, comma 4 e 4 *quater*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
- che, con note del 3 luglio 2008, prot. n. 5981 e 5982, le Ferrovie della Calabria s.r.l. comunicavano ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia e alla Commissione che la Segreteria Regionale della Fast Confsal Ferrovie della Calabria non risultava firmataria di accordi nazionali e/o aziendali nell'ambito del comparto autoferrotrenviari, che, pertanto, non poteva ritenersi titolata ad intraprendere forme di concertazione, né a proclamare legittimamente manifestazioni di sciopero nel settore autoferrotrenvieri, e che, nei confronti dei lavoratori che avevano aderito allo sciopero del 17 giugno 2008, era stata contestata l'interruzione di pubblico servizio ed a loro carico erano stati avviati dei procedimenti disciplinari;
- che, con nota del 4 luglio 2008, prot. n. 4106/GabW/078, il Prefetto di Reggio Calabria, alla luce della richiesta della Segreteria Regionale della Fast Confsal Ferrovie della Calabria, delle osservazioni prodotte dalle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle precisazioni da parte della Commissione di garanzia, invitava l'azienda ad esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione previste per legge;
- che, con nota del 9 luglio 2008, prot. n. 895/2, la Segreteria Nazionale dell'O.S. FAST CONFSAL chiedeva alla Commissione di essere sentita in audizione;
- che, con nota dell'11 luglio 2008, prot. n. 1449/RU, la Commissione convocava la Segreteria Nazionale dell'O.S. FAST CONFSAL in audizione il giorno 17 luglio 2008;
- che, nel corso dell'audizione, l'O.S., nel sottolineare nuovamente il comportamento discriminatorio assunto dall'azienda nel corso della vertenza in atto, richiedeva al Commissario una comunicazione in ordine alla regolarità dello sciopero svolto in data 17 giugno 2008;
- che, con nota del 23 luglio 2008, prot. n. 1519/RU, la Commissione, *"visto il mancato riscontro da parte delle Ferrovie della Calabria della richiesta di convocazione avanzata dalla Segreteria Regionale Calabria dell'O.S. Fast-Confsal Ferrovie in data 14 maggio 2008"*, comunicava alle parti di ritenere *"assolto l'obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e"*

*conciliazione previsto dalla legge n. 146/1990 e ss. mod., nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale”;*

### DELIBERA

l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4, *quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle Ferrovie della Calabria s.r.l. per la seguente violazione:

**“mancato rispetto dell'obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione”** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e ss. mod., nonché dell'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70);

### AVVERTE

le parti che nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente delibera hanno diritto di presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite;

### CHIEDE

all'azienda in indirizzo di comunicare, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione, nominativo, data di nascita, residenza e codice fiscale del proprio legale rappresentante e il numero di matricola dell'INPS;

### DISPONE

che copia della presente delibera venga notificata all'azienda Ferrovie della Calabria s.r.l. di Catanzaro, in persona del proprio legale rappresentante, e alla Segreteria Regionale della Fast Confsal Ferrovie della Calabria, in persona del proprio legale rappresentante;

### DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera alla Segreteria Nazionale dell'O.S. FAST CONFISAL, al Prefetto di Catanzaro, al Prefetto di Cosenza, al Prefetto di Reggio Calabria, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE  
(Antonio Martone)



FT/rs/sm

